

Verbale di accordo

Il giorno 19 dicembre 2006 presso la sede del Lingotto

tra

Fiat S.p.A., per sé e per conto delle società del Gruppo Fiat iscritte al Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat (poi detto Fondo),

e

l'Associazione Quadri e Capi Fiat


premesso che

il D.L. 279/06 anticipa al 1° gennaio 2007 l'entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005, che ridefinisce il quadro normativo della previdenza complementare, rendendo necessari adeguamenti non soltanto degli Statuti, ma anche di quanto definito tra le Parti istitutive in sede contrattuale;

detti adeguamenti sono volti a consentire al Fondo di operare nel sistema della previdenza complementare in conformità con le nuove disposizioni di legge, con particolare riferimento alla possibilità di adesione tramite il solo conferimento tacito del TFR;

il Fondo è stato istituito in base all'accordo istitutivo 1° dicembre 1997 in favore dei dipendenti delle Società del Gruppo Fiat in possesso della qualifica aziendale di "Quadro o Capo Fiat – Quadri (agli effetti di legge, di contratto o aziendale) ed i Capi e figure assimilate, cui sono riconosciuti i trattamenti aziendali collettivi dell'Indennità Funzioni Direttive o di Sovrintendenza (IFD)...",

a partire dal 2000 i sopra indicati Quadri e Capi Fiat sono stati ricompresi nella qualifica aziendale intercategoriale dei Professional, come recepito nello Statuto del Fondo che fa riferimento ai "lavoratori con qualifica di Quadro o Capo Fiat – Quadri (agli effetti di legge, di contratto o aziendale) ed i Capi e figure assimilate, quali ad esempio Professional e Professional Expert", anche in forza della sostituzione della qualifica di "quadro aziendale" con quella di "professional";



Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including representatives of Fiat S.p.A. and the Associazione Quadri e Capi Fiat.

detta qualifica aziendale comprende infatti quadri di legge e di contratto, quadri aziendali - ai fini di legge impiegati - e dirigenti, articolandosi in Professional, con qualifica aziendale di quadro e qualifica di legge/contratto di impiegato o quadro a seconda se, rispettivamente, inquadrato nella 6^a o 7^a categoria contrattuale, P. Expert, con qualifica di legge/contratto di quadro e inquadramento di 7^a e, infine, con qualifica di legge e di contratto di dirigenti: P. Master, P. Senior e P. Direttore; per i dirigenti dipendenti dalle aziende del Gruppo Fiat è operante il Fondo Integrativo di Previdenza Dirigenti Aziende Fiat – FIPDAF, istituito con accordo sindacale aziendale 5 dicembre 1986;


le società socie del Fondo e del FIPDAF, per effetto dei relativi accordi istitutivi e dei successivi accordi sindacali aziendali integrativi e modificativi, devono versare ai rispettivi fondi una contribuzione in base alle aliquote definite, rispettivamente, nell'accordo 21 dicembre 2000 e nell'accordo 11 luglio 2006 e che i dipendenti iscritti trasferiscono al Fondo e al FIPDAF una quota di TFR nelle misure ivi previste;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Perimetro dei destinatari

Le parti, considerato che:

- il nuovo regime normativo, che troverà applicazione dal 1° gennaio 2007, rende sempre più significativo il ruolo della previdenza integrativa, anche attraverso il rafforzamento della stessa conseguente alla prospettiva di integrale destinazione del TFR;
- la possibilità di adesione tramite il conferimento tacito del TFR rende opportuno precisare, anche alla luce dell'evoluzione aziendale le definizioni che identificano i possibili destinatari del Fondo, in Società nelle quali trovano applicazione contrattuale più fondi negoziali;



Handwritten signatures of several individuals, including names like 'Lorenzo Pirelli', 'Antonio Pirelli', 'Roberto Pirelli', and 'Roberto Pirelli'.


convengono di avviare un confronto volto a esaminare le modificazioni attuate nella qualificazione aziendale dei Quadri e Capi, attraverso l'adozione della successiva qualifica di Professional, verificando l'opportunità di prendere a riferimento, in luogo dei Quadri e Capi, gli appartenenti alla qualifica aziendale di Professional.

Tenuto conto del fatto che detta qualifica ha carattere intercategoriale, comprendendo lavoratori con qualifica di legge di impiegati, quadri e dirigenti, le Parti confermano che il perimetro dei destinatari originario, in base all'accordo istitutivo del 1° dicembre 1997 e alla formulazione ivi enunciata e sopra richiamata, comprenda i lavoratori compresi nelle prime due, in possesso della qualifica aziendale e, eventualmente, di legge di quadro e/o con qualifica di Professional o Professional Expert, in considerazione del fatto che dal luglio 2000 la qualifica aziendale di Professional ha sostituito quella di Quadro.

Ciò considerato le Parti si impegnano a avviare il processo di modifica della denominazione del Fondo al fine di recepire anche nel nome il riferimento alla qualifica aziendale di Professional in luogo di quella di Quadro e Capo.

In questo contesto le Parti valuteranno anche - ferma restando la necessità di verificare la disponibilità al coinvolgimento quale parte istitutiva del soggetto contrattuale rappresentativo dei dirigenti - l'opportunità di ampliare il perimetro dei destinatari con riferimento al perimetro di complessiva qualificazione aziendale dei Professional, che abbraccia tutto il management aziendale, dal cd. middle management, quadri/professional aziendali e quadri di legge, ai dirigenti e direttori.

A questo scopo le Parti si incontreranno nuovamente entro il 31 marzo 2007 per definire gli adempimenti necessari, in base a quanto sarà concordato nel periodo, in modo da poter perfezionare gli accordi, in caso di intesa anche con Federmanager, entro il 30 aprile 2007.

The image shows several handwritten signatures in black ink. On the left, there are two overlapping signatures, one appearing to be 'Luca Pirelli' and another below it. In the center, there is a signature that looks like 'L. M.' followed by another signature. On the right, there are two more signatures, one above the other, with the lower one appearing to be 'Roberto'.

2. Contribuzione al Fondo

A modifica di quanto previsto dai Punti 1 e 2 dell'accordo aziendale 21 dicembre 2000, l'aliquota minima di contribuzione al Fondo, sia a carico della Società che del dipendente, sarà così modificata e definita:

- 1,3% a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007
- 1,4% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008
- 1,5% dal 1° gennaio 2009.

Dette aliquote sono riferite alla retribuzione annua lorda utile ai fini del trattamento di fine rapporto, comprensiva della retribuzione variabile.

3. Adeguamento alla nuova normativa dal 1° gennaio 2007

Considerato quanto sopra indicato, al fine di adeguare le attuali definizioni contrattuali a quanto stabilito dal D. Lgs. 252/05 con decorrenza dal 1° gennaio 2007 per effetto del D.L. 279/06, le Parti convengono quanto segue:

1. i lavoratori in possesso della qualifica aziendale di Quadro o Capo Fiat, di Professional o Professional Expert, potranno aderire al Fondo, anche mediante il solo conferimento del TFR;
2. tenuto conto del suddetto perimetro dei destinatari del Fondo e avendo a riferimento quanto previsto dal punto 2) del comma 7 dell'art. 8 del D. Lgs. 252/05, le Parti verificati i numeri di adesione ai fondi pensione negoziali applicati nelle Società del Gruppo della popolazione interessata, convengono che il Fondo sia la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi alla quale abbia aderito il maggior numero dei suddetti lavoratori dell'azienda;

Luca Carli
Guido de


Stettin
del *del* *del* *del*

3. la forma pensionistica contrattuale con il maggior numero di adesioni nelle Società del Gruppo è il Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat con esclusivo riferimento ai lavoratori in possesso della qualifica aziendale di Quadri e/o di Professional, contrattualmente inquadrati nella 6^a e 7^a categoria, o di Professional Expert, inquadrati nella sola 7^a, ai quali venga corrisposta l'indennità funzioni direttive (IFD), fermi restando i criteri di definizione del perimetro dei destinatari, mediante adesione esplicita, al Fondo medesimo;
4. per tutti gli altri lavoratori, inquadrati nelle categorie fino alla 5^a S, nonché per quelli inquadrati nella 6^a o 7^a eventualmente sprovvisti della qualifica aziendale di Quadro o Professional e con qualifica di contratto/legge di Impiegato, la forma pensionistica contrattuale con il maggior numero di adesioni in azienda è il Fondo di categoria Cometa;
5. i lavoratori iscritti al Fondo potranno determinare liberamente la contribuzione a proprio carico, ferma restando la facoltà di determinare la stessa in base alle aliquote minime sopra convenute o a quelle definite al Punto 3 dell'accordo aziendale del 21 dicembre 2000 (2%, 3%, 4% o 5% della base retributiva di riferimento sopra richiamata);
6. a modifica e superamento di quanto previsto dall'ultimo comma del Punto 5 dell'accordo istitutivo del 1° dicembre 1997, la facoltà di sospendere e successivamente riattivare la contribuzione a proprio carico – il cui esercizio non sarà più limitato a una sola volta e a un periodo minimo di permanenza maturata nel Fondo – comporterà l'effetto di sospendere il corrispondente obbligo di versamento della contribuzione a carico della Società di appartenenza, fermo però restando il versamento delle quote di TFR maturando destinate al Fondo;

Jacques Carole
Michele Les

Adetti
Del...
F...
P...
R...

7. a parziale modifica di quanto previsto dall'accordo del 10 dicembre 2002, i soci interessati alla sospensione dal rapporto di lavoro con intervento della CIGS, oltre che della facoltà suddetta di sospensione della contribuzione a proprio carico e a carico delle Società, potranno avvalersi della facoltà di ridurre l'eventuale contribuzione a proprio carico, qualora definita in misura superiore, a quella minima contrattuale paritetica a quella a carico delle Società;
8. la contribuzione a carico della Società di appartenenza, come già stabilito dal penultimo comma del Punto 4 del citato accordo istitutivo, è erogata unicamente in favore dei soci che abbiano aderito o aderiscano individualmente, volontariamente e esplicitamente al Fondo, non essendo dovuta alcuna contribuzione o trattamento sostitutivo o alternativo ai lavoratori – Quadri, Capi, Professional e Professional Expert – che non intendano aderire o aderiscano tramite il conferimento tacito della sola quota di accantonamento maturando del TFR;
9. l'eventuale adesione a seguito di conferimento esplicito della sola quota di accantonamento maturando del TFR comporterà la rinuncia alla contribuzione a proprio carico e a carico della Società di appartenenza;
10. i lavoratori iscritti al Fondo, qualora intendano proseguire volontariamente la contribuzione al Fondo dopo il pensionamento, manterranno la qualifica di socio fino al momento in cui chiederanno la prestazione previdenziale (e anche successivamente qualora la chiedano in forma di rendita), fermo restando il venir meno della contribuzione a carico delle Società di appartenenza al momento della cessazione del rapporto di lavoro;



Handwritten signatures of various individuals, including names like 'Gianni Paolo', 'Daniele', 'Roberto', and 'Stefano'.

11. al fine di consentire il corretto adempimento da parte del Fondo degli aspetti fiscali collegati alla contribuzione al Fondo, i lavoratori iscritti da almeno un anno al Fondo, qualora intendano proseguire volontariamente la contribuzione dopo il pensionamento, dovranno versare la stessa – nella misura dagli stessi determinata – in unica soluzione anticipata annua, entro il 31 gennaio di ciascun anno, oppure in due soluzioni anticipate, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, fino al momento in cui comunicheranno al Fondo la volontà di cessare la contribuzione e chiedere la prestazione;
12. l'adesione al Fondo avverrà a decorrere dal mese in cui il lavoratore manifesterà la propria volontà di iscrizione, a modifica di quanto stabilito negli accordi precedenti e nell'accordo 21 dicembre 2000;
13. eventuali variazioni dell'aliquota di contribuzione al Fondo da parte di ciascun socio, nonché la scelta di incrementare all'intero TFR maturando il conferimento al Fondo per i soci iscritti alla previdenza obbligatoria antecedentemente al 29 aprile 1993, avranno effetto dal mese in cui il socio manifesterà la propria volontà in merito;
14. in caso di adesione e eventuale conseguente trasferimento della propria posizione individuale dal Fondo:
 - o a forma pensionistica complementare diversa da quelle definite contrattualmente dalle Parti in ambito aziendale o di categoria, nessun contributo sarà dovuto da parte dell'azienda;
 - o a altra forma pensionistica collettiva, prevista dagli accordi o contratti collettivi, applicata in azienda il versamento del contributo dovuto da parte dell'azienda sarà regolato dai relativi specifici criteri e misure di determinazione, anziché da quelli sopra definiti per il Fondo;

Joan Cowb
Michèle Leo
Roberto
Roberto
Roberto
Roberto

15.a decorrere dal 1° gennaio 2007, a modifica e superamento di quanto stabilito dall'accordo istitutivo e dall'accordo aziendale 21 dicembre 2000, le quote del TFR maturando da versare al Fondo, sono stabilite come segue:

- destinazione dell'intero accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto, che può aver luogo anche in forza di un conferimento tacito o in forza di un conferimento, tacito o esplicito, disgiunto dal versamento della contribuzione a carico proprio e della Società di appartenenza;
- per i soli lavoratori la cui data di iscrizione alla previdenza obbligatoria sia antecedente al 29 aprile 1993, si avrà la possibilità di scelta tra la destinazione della quota di TFR maturando pari al 50% dello stesso e la destinazione dell'intero TFR maturando, con possibilità di modificare successivamente la scelta, destinando l'intero accantonamento del TFR maturando con effetto dal mese in cui comunicheranno al Fondo la loro volontà in merito;
- qualora i suddetti lavoratori intendano avvalersi, anche in sede di adesione esplicita, della facoltà di destinare al Fondo il 50% del TFR maturando, dovranno esprimere contestualmente la volontà di mantenere in azienda / trasferire al fondo costituito presso la Tesoreria dello Stato, il 50% residuo del TFR maturando;
- sono superate tutte le altre possibilità di destinazione di quote del TFR ragguagliate a un importo corrispondente alla contribuzione versata a carico del socio stesso. I soci che alla data del 31 dicembre 2006 rientrano in questo caso potranno esprimere la volontà di incrementare all'intero TFR maturando il conferimento al Fondo oppure di limitarlo al 50% dello stesso. In questo secondo caso dovranno contestualmente esprimere la volontà di mantenere in azienda, ovvero trasferire al fondo costituito presso la Tesoreria dello Stato, il 50% residuo del TFR maturando.

Luca Rossi
Michela
del
8
del
del
del
del

* * * * *

Fermo restando quanto sopra definito in premessa e nei Punti 1-4, in coerenza con quanto convenuto nell'accordo tra Fiat e FIM-FIOM-UILM-FISMIC, le Parti convengono inoltre sull'opportunità di impegnarsi al fine di limitare il più possibile il ricorso alle modalità tacite di conferimento del TFR ai Fondi di cui sopra, favorendo la libera espressione della volontà dei lavoratori.

A questo scopo le Società del Gruppo Fiat - ferma restando la consegna a tutti i dipendenti dell'informativa prevista dal comma 8 dell'art. 8 del D.Lgs. 252/05 allegata alla busta paga del corrente mese di dicembre - si impegnano a distribuire nel mese di gennaio ai lavoratori non iscritti a forme pensionistiche complementari contrattuali, un modulo atto a consentire la manifestazione di volontà circa il conferimento del TFR maturando al Fondo pensione collettivo di loro scelta, tra quelli previsti dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, applicati in azienda e a loro riferibili.

Allo stesso tempo sarà distribuito ai lavoratori già iscritti al Fondo, la cui iscrizione alla previdenza obbligatoria sia antecedente alla data del 29 aprile 1993, un modulo atto a consentire l'espressione della volontà di destinare al Fondo la quota residua di TFR rispetto a quella finora prevista dagli accordi vigenti, oppure di esprimere la volontà contraria di mantenere presso l'azienda / trasferire al fondo costituito presso la Tesoreria dello Stato detta parte residua.

Detta manifestazione di volontà dovrà essere espressa entro il 31 gennaio 2007 con effetto dal mese di gennaio medesimo. Eventuali successive comunicazioni avranno effetto dal mese in cui saranno presentate al competente Ufficio Personale della Società di appartenenza.

L'eventuale mancata scelta di destinazione, dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007, integrerà la fattispecie del conferimento tacito dell'eventuale quota residua del TFR o dell'intero TFR stesso al Fondo, in coerenza con quanto previsto dalla nuova normativa vigente dal 2007.

Handwritten signatures of several individuals, including names like 'Ines Carol', 'Cristobal', 'Leo', 'L. V. M.', 'F. M.', 'P. M.', and 'P. L. C.'